

Lavoro entrato in vigore il 1 agosto 2001, relativo a divieti e a restrizioni dell'impiego di lavoratori di sesso femminile. In tale regolamento sono esclusivamente previste eccezioni ai divieti di impiego, tra l'altro, per donne in posizione dirigenziale e per tirocinanti.

La direttiva contiene però essa stessa talune limitazioni al divieto di disparità di trattamento (disposizioni eccezionali dell'art. 2, n. 2, e dell'art. 3, della direttiva), ma esse non possono essere applicate nel presente caso per giustificare il divieto di impiego in discussione. Sebbene il lavoro sotterraneo di carattere minerario sia un lavoro molto faticoso fisicamente e psicologicamente, esso non può essere svolto solo da uomini. Non è pertanto consentito basarsi sull'argomento che l'appartenenza a un determinato sesso costituirebbe una condizione essenziale a causa del tipo di lavoro o delle condizioni del suo esercizio. I rischi a cui le donne sono esposte attraverso il lavoro sotterraneo di carattere minerario non sono, in generale, nella loro essenza, diversi da quelli a cui sono esposti gli uomini. Pertanto, tali rischi non giustificano una disparità di trattamento tra uomini e donne. Dal momento che il governo austriaco fa riferimento esclusivamente alla costituzione generalmente più debole delle donne rispetto agli uomini, la Commissione non può accogliere tale argomento. Non è escluso che vi siano lavoratrici per cui un'attività sotterranea di carattere minerario è meno faticosa che per un analogo lavoratore con una costituzione fisica più debole. Pertanto, un divieto generale di adibire donne a lavori sotterranei di carattere minerario è sproporzionato.

Inoltre, sarebbe necessario adattare la normativa austriaca alla direttiva, anche se il settore minerario costituisce un'attività economica in declino; in caso contrario l'«effetto utile» del divieto di discriminazione a livello comunitario sarebbe pregiudicato.

Infine, anche l'argomento del governo austriaco secondo il quale la Repubblica d'Austria sarebbe vincolata dalla Convenzione n. 45 dell'OIL del 1937, relativa all'impiego di donne in lavori sotterranei e in miniera e, di conseguenza, il diritto comunitario non osterebbe al divieto di impiego in discussione, non sarebbe pertinente. La Repubblica d'Austria è tuttavia tenuta a denunciare tale convenzione.

— Il divieto di impiegare donne in lavori in sovrappressione e in immersione:

Per quanto riguarda le norme relative all'impiego di donne in lavori in sovrappressione e in immersione, il decretato divieto generale dell'impiego di donne, senza alcun esame del singolo caso, non potrebbe essere giustificato dall'asserita necessità di una protezione speciale delle donne.

(¹) GU L 39, pag. 40.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, con ordinanza 7 dicembre 2000, nella causa Commissioners of Customs and Excise contro SmithKline Beecham plc.

(Causa C-206/03)

(2003/C 158/27)

Con ordinanza 7 dicembre 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 maggio 2003, nella causa Commissioners of Customs and Excise contro SmithKline Beecham plc., la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- (1) Se la voce 3004 dell'allegato I al regolamento del Consiglio n. 2658/87⁽¹⁾, e successive modifiche, vada interpretata nel senso che essa comprende un prodotto che si presenta sotto forma di un cerotto alla nicotina, destinato ad aiutare chi cerchi di smettere di fumare, e che consiste in un cerotto adesivo impregnato di nicotina, che è assorbita attraverso la pelle, offerto in vendita confezionato in carta di alluminio.
- (2) Se l'art. 12, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 2913/92⁽²⁾ (in prosieguo: il «codice doganale») debba essere interpretato nel senso che esso impone o consente al giudice competente di annullare una decisione dell'autorità doganale senza sostituirla con un'informazione tariffaria vincolante che sia in contrasto con il parere di classificazione dell'Organizzazione mondiale delle dogane, ma dichiarando che un prodotto è correttamente classificabile in modo diverso rispetto a quanto indicato in detto parere, quando:
 - (a) un'autorità doganale di uno Stato membro ha fornito un'informazione tariffaria vincolante in osservanza dell'art. 12 del codice doganale in relazione al prodotto;
 - (b) l'informazione tariffaria vincolante di cui trattasi è conforme ad un parere di classificazione che sia stato precedentemente pubblicato dall'Organizzazione mondiale delle dogane e di cui sia stata data notizia con una comunicazione della Commissione, in osservanza dell'art. 12, n. 5, del codice doganale;
 - (c) l'importatore proponga ricorso dinanzi a un giudice nazionale, in forza dell'art. 243 del codice; e
 - (d) detto giudice sia in disaccordo con il parere di classificazione.

(¹) Regolamento (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).

(²) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).